

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 156

89A1811

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 aprile 1989.

Esenero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1988, n. 111;

Visto l'art. 23, comma 8, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'interno, di

stabilire con propri decreti i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) forze di polizia nell'espletamento di un servizio attuale di polizia o di emergenza;

b) corpi di polizia municipale durante l'espletamento di un servizio attuale di istituto;

c) conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di interventi di emergenza;

d) personale che per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esegue il prelievo della corrispondenza dalle cassette postali ovvero la distribuzione degli effetti postali porta a porta, limitatamente al centro abitato;

e) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, durante il servizio;

f) persone di statura inferiore a cm 150 e superiore a cm 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della U.S.L. o dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;

g) persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla commissione medica locale, affette da patologie particolari che costituiscano controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;

h) donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovino condizioni di rischio particolari, conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

i) ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni. In tal caso i ragazzi devono occupare i sedili posteriori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro dell'interno
GAVA

N.B. — In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, è pubblicata la legge n. 143/1989 recante: «Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore»; alla pag. 24 è, altresì, pubblicato il D.L. n. 146/1989 recante: «Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta».

89A1815

prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 16 del R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16. — Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:

- 1° del diploma originale di laurea;
- 2° del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
- 3° della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
- 4° dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1°, 2°, 3° e 4° del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
- 5° di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.

I candidati che abbiano diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4° e 5° del comma precedente.

Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.

Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2° del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di corte d'appello egli partecipa all'esame».

Nota all'art. 4:

Il testo del comma 3 dell'art. 17-bis del R.D. n. 37/1934, introdotto dall'art. 3 della legge n. 242/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3) Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 34 del R.D. n. 37/1934, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34. — Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, comma primo e terzo, 24 e 25

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonché quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale.

Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco di tutti i candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Nell'elenco sono indicati per ogni candidato i punti riportati in ciascuna materia delle prove scritte e orali.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la trasmissione a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica.

Gli atti degli esami sono conservati presso il Ministero di grazia e giustizia».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1394):

Presentato dal sen. DI LEMBO ed altri il 9 novembre 1988
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 novembre 1988, con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 29 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3436):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 21 dicembre 1988, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 31 gennaio 1989; 8, 15 febbraio 1989 e approvato, con modificazioni, il 1º marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1394-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 marzo 1989, con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 5 aprile 1989.

89G0178

LEGGE 22 aprile 1989, n. 143

Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza.

3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 100.000, ridotta della metà se le violazioni sono commesse nei centri abitati. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. È abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

4. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

- a) le donne in stato di gravidanza;
- b) i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;
- c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o di soccorso.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il diritto all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli delle categorie M I e N I, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

7. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, il Guardasigilli VASSALLI

N.B. — In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 24, è pubblicato il D.L. n. 146/1989 recante: «Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta»; alla pag. 31 è, altresì, pubblicato il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989 concernente l'esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.M. 29 marzo 1974 concerne: «Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento».

I veicoli a motore della categoria M I sono i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

I veicoli a motore della categoria N I sono i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate.

— Il testo vigente degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge n. 111/1988 (Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale) è il seguente:

«Art. 20. — 1. I veicoli a motore della categoria M I, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M I, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo.

Art. 21. — 1. I veicoli a motore della categoria M I, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16, della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. (Omissis: v. in calce al presente articolo).

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

Il comma 3 del sopracitato articolo è stato abrogato dal comma 7 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso così recitava: «3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici».

«Art. 22. — 1. I veicoli a motore della categoria M I di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982».

«Art. 23 — 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere tratti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se tratti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

6. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

7. (Omissis: v. in calce al presente articolo).

8. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta».

Il comma 7 del sopracitato articolo è stato abrogato dal comma 4 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso era così formulato: «7. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila».

— Il titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, diviso in due capi, riguarda norme sulla polizia stradale e disposizioni penali. L'art. 137 di detto testo unico, inserito nel capo I del richiamato titolo IX, così recita:

«Art. 137 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). — L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [ora Polizia di Stato, n.d.r.]».

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d), spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3149):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA), dal Ministro dei trasporti (SANTUZZI) e dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI) il 17 settembre 1988.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 30 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, X e XIII.

Esaminato dalla IX commissione il 1° febbraio 1989; 1°, 8 marzo 1989 e approvato il 15 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1658):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 10ª e 12ª. Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 5 aprile 1989.

89G0175

LEGGE 24 aprile 1989, n. 144.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 549.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LEGGE 24 aprile 1989, n. 145.

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1622):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 2 marzo 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 marzo 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione l'8, 10 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1989 (atto n. 1622/A - relatore sen. AMABILE).

Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3783):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 3 aprile 1989, con pareri delle commissioni II, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 aprile 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 aprile 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 13 aprile 1989.

Esaminato in aula il 18 aprile 1989 e approvato il 19 aprile 1989.

89G0180

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1989, n. 146.

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli VASSALLI

N.B. — In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, è pubblicata la legge n. 143/1989 recante: «Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore»; alla pag. 31 è, altresì, pubblicato il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989 concernente l'esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

89G0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1988.

Pareggiamento di sette scuole funzionanti nell'istituto musicale comunale di Ceglie Messapico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, n. 497, con cui sono state pareggiate ai conservatori di musica statale, con decorrenza dall'anno scolastico 1979-80, le scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale comunale di Ceglie Messapico (Brindisi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1986, n. 125, con cui è stato revocato, a decorrere dall'anno scolastico 1986-87, il pareggiamento concesso alle sei scuole sopracitate;

Vista l'istanza in data 22 dicembre 1986, con cui il sindaco del comune di Ceglie Messapico (numero di codice fiscale 81000180745), chiede il pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, violoncello, chitarra, oboe, clarinetto, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale comunale, con sede in Ceglie Messapico, viale Beato Don Luigi Guanella n. 2;

Vista la relazione compilata dalla commissione ministeriale nominata per gli accertamenti ispettivi ai fini del pareggiamento delle sette scuole suddette, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale relativo agli istituti d'istruzione artistica, a norma dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, pronunciatosi favorevolmente nell'adunanza del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreto:

Le scuole di pianoforte, violino, violoncello, chitarra, oboe, clarinetto, tromba e trombone, istituite presso l'istituto musicale comunale di Ceglie Messapico, viale Beato Don Luigi Guanella n. 2, gestito dal comune di Ceglie Messapico, sono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statale, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1988-89.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 280

89A1778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1988.

Pareggiamento della scuola di violoncello funzionante nell'istituto musicale comunale «A. Tonelli» di Carpi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 565, con cui è stato concesso il pareggiamento alle seguenti scuole istituite presso l'istituto musicale «Antonio Tonelli» di Carpi (Modena), gestito dal comune di Carpi: pianoforte, violino, clarinetto, flauto, tromba e trombone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 617, con cui è stato concesso il pareggiamento alla scuola di chitarra istituita presso l'istituto musicale comunale «Antonio Tonelli» di Carpi;